

II Rettore

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, adottato ai sensi dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed emanato con decreto rettorale 15 marzo 2012, e in particolare gli artt. 1, 10, 11 e 30;

- visto il Regolamento generale d'Ateneo, emanato con decreto rettorale 23 dicembre 2013, e in particolare gli artt. 5, 33, 56 e 58;

- vista la deliberazione in data 17 maggio 2016, con la quale il Senato accademico, acquisito il parere favorevole della Conferenza degli studenti formulato nella riunione del 6 maggio 2016, ha approvato lo schema di Regolamento destinato a disciplinare l'istituzione dell'Albo delle associazioni e delle cooperative studentesche, dei gruppi e delle liste di rappresentanza degli studenti dell'Ateneo

decreta

è emanato il Regolamento per l'istituzione dell'Albo delle associazioni e delle cooperative studentesche, dei gruppi e delle liste di rappresentanza degli studenti dell'Università degli Studi di Milano, secondo il testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul portale dell'Ateneo.

Milano, 12 luglio 2016

IL RETTORE

(Gianluca Vago)

F.TO GIANLUCA VAGO

UDSM.MI Decreti Rettore 2209/2016 21/07/2016



Regolamento per l'istituzione dell'albo delle associazioni e delle cooperative studentesche, dei gruppi e delle liste di rappresentanza degli studenti dell'Università degli studi di Milano

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità

- 1. In coerenza con le norme statutarie e regolamentari che la disciplinano, l'Università degli Studi di Milano (di seguito "Università" o anche "Ateneo") favorisce e sostiene, anche finanziariamente, le iniziative culturali, sociali e sportive promosse e gestite in forma autonoma da propri Studenti e rivolte, senza alcuna distinzione, alla generalità della componente studentesca. Allo stesso modo l'Università garantisce alla componente studentesca la libertà di riunione nei propri spazi per motivi culturali o legati alla realtà universitaria.
- 2. Possono usufruire dei benefici di cui al comma 1 gli studenti regolarmente iscritti all'Università costituiti in Associazioni, Cooperative, Gruppi o Liste di Rappresentanza riconosciuti e accreditati dall'Ateneo.
- 3. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione presso l'Ateneo dell'Albo delle Associazioni e Cooperative studentesche, dei Gruppi e delle Liste di Rappresentanza degli Studenti e stabilisce i requisiti e le modalità per potervi accedere.



Art. 2 - Definizione dell'Albo di Ateneo

- 1. L'Albo delle Associazioni e Cooperative studentesche, dei Gruppi e delle Liste di Rappresentanza degli Studenti accreditati dall'Università (di seguito denominato "Albo") è istituito con decreto del Rettore.
- 2. L'Albo è gestito e aggiornato a cura dell'Amministrazione universitaria, che con cadenza annuale indice le procedure per l'iscrizione e il riconoscimento delle Associazioni e delle Cooperative studentesche e dei Gruppi studenteschi. All'indizione delle procedure è data adeguata pubblicizzazione mediante il Portale di Ateneo e l'invio di e-mail istituzionale a tutti gli studenti. L'Albo è altresì aggiornato a seguito delle elezioni dei rappresentanti degli Studenti negli Organi accademici.
- 3. Hanno titolo all'iscrizione all'Albo:
- le Associazioni legalmente riconosciute come persone giuridiche ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice civile;
- le Associazioni non riconosciute previste dall'art. 36 e seguenti del Codice civile a condizione che siano costituite nella forma indicata al comma 1 dell'art. 4;
- le Cooperative a carattere esclusivamente mutualistico di cui all'art. 2511 e seguenti del Codice civile;
- i Gruppi studenteschi;
- le Liste di Rappresentanza degli Studenti negli Organi accademici.
- 4. Hanno inoltre titolo all'iscrizione all'Albo eventuali sezioni collegate ad Associazioni studentesche nazionali o internazionali costituite presso l'Università.



- 5. A seguito dell'accreditamento, un'Associazione, una Cooperativa o un Gruppo studentesco, si considera facente parte dell'Albo per una durata di due anni, salvo quanto previsto al successivo comma 6 e all'art. 7 del presente Regolamento.
- 6. L'Albo è sottoposto a revisione periodica secondo le modalità contemplate all'art. 6 comma 6, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti da parte delle Associazioni, delle Cooperative e dei Gruppi che vi sono iscritti.
- 7. L'Albo è eventualmente aggiornato a seguito dei provvedimenti di cancellazione adottati ai sensi del successivo art. 7.
- 8. L'Albo è pubblicato sul Portale di Ateneo, con specificazione delle diverse realtà studentesche ivi iscritte.

Art. 3 - Condizioni e requisiti per l'iscrizione all'Albo

- 1. Per l'iscrizione all'Albo e il riconoscimento dell'Ateneo è necessario che i soggetti indicati al comma 3 e al comma 4 dell'art. 2:
- a. siano fondati (costituiti nel caso di Gruppi e di Liste di Rappresentanza) da studenti dell'Università;
- b. non presentino scopo di lucro, siano apartitici e aconfessionali;
- c. abbiano come finalità la promozione di attività culturali, sociali e ricreative di interesse generale o di interesse per uno specifico ambito di studio, rivolte in prevalenza agli studenti dell'Ateneo, o la finalità di rappresentare gli studenti negli Organi accademici dell'Università;



- d. siano costituiti secondo le regole stabilite all'art. 4 nel caso delle Associazioni e Cooperative;
- e. si impegnino alla piena conoscenza e osservanza del Codice Etico e del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ateneo.
- 2. È altresì condizione per l'iscrizione all'Albo e il riconoscimento che le attività rientranti nelle finalità dei predetti soggetti non si sovrappongano alle attività ordinariamente svolte dall'Università.
- 3. Possono ottenere l'iscrizione all'Albo e l'accreditamento le Associazioni studentesche che ricevono il sostegno di almeno 100 studenti che siano iscritti ai corsi di studio dell'Università, non oltre il primo anno fuori corso. Le Associazioni che fanno riferimento a specifici ambiti disciplinari devono ricevere il sostegno di almeno 50 studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università, non oltre il primo anno fuori corso. Delle Associazioni possono far parte anche laureati dell'Università di Milano, fermo restando che i due terzi del totale degli aderenti devono avere lo status di studente dell'Università di Milano.
- 4. Possono altresì ottenere l'iscrizione all'Albo le Cooperative studentesche che si avvalgono solo del lavoro dei propri soci-studenti e che ricevono il sostegno di almeno 100 studenti iscritti, non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di studio dell'Università. Delle Cooperative possono far parte anche laureati dell'Università di Milano, fermo restando che i due terzi del totale dei soci devono avere lo status di studente dell'Università di Milano.
- 5. Nelle Associazioni e nelle Cooperative le cariche devono comunque essere ricoperte da socistudenti, iscritti all'Ateneo non oltre il primo anno fuori corso.
- 6. Possono, inoltre, ottenere l'iscrizione all'Albo e l'accreditamento Gruppi studenteschi che poggiano su una stabile organizzazione e che sono sostenuti da almeno 100 studenti iscritti, non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di studio dell'Università.



- 7. Gli studenti possono aderire a più di una Associazione, Cooperativa o Gruppo, fermo restando che possono sostenere, ai fini del raggiungimento del requisito minimo dimensionale prescritto per l'accreditamento e l'iscrizione all'Albo, di cui ai commi 3, 4 e 6, una sola Associazione, Cooperativa o Gruppo. A tal fine, ogni anno indicano, nei modi e nei tempi stabiliti dall'Ateneo, l'Associazione, Cooperativa o Gruppo prescelto.
- 8. Possono infine ottenere l'iscrizione all'Albo e l'accreditamento le Liste di Rappresentanza studentesca che siano elette negli Organi di Governo, nei Comitati di direzione delle Facoltà o Scuole e nei Consigli di Dipartimento dell'Ateneo.

Art. 4 - Atto costitutivo e Statuto delle Associazioni e Cooperative studentesche universitarie che richiedono l'iscrizione all'Albo

- 1. Le Associazioni e le Cooperative studentesche che chiedono il riconoscimento attraverso l'iscrizione all'Albo dell'Università si costituiscono con atto scritto, che può essere redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata, e sono dotate di statuto. Sia l'atto costitutivo sia lo statuto devono essere regolarmente registrati presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
- 2. Lo statuto dei soggetti richiedenti l'iscrizione deve essere informato ai principi di democrazia, libera partecipazione e uguaglianza di tutti gli associati e deve espressamente prevedere:
- a. la denominazione dell'Associazione o Cooperativa, che deve necessariamente rivestire la natura di Associazione o Cooperativa studentesca universitaria;
- b. il carattere apartitico, aconfessionale e l'assenza di fini di lucro;



- c. l'oggetto e le finalità;
- d. la sede legale;
- e. il divieto di riparto degli eventuali utili di gestione, anche in forma indiretta, e l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- f. un assetto organizzativo interno comprendente, oltre all'assemblea dei soci, un presidente (rappresentante legale) e un organo direttivo;
- g. l'affermazione della sovranità dell'assemblea dei soci e l'elettività delle cariche sociali, che devono essere ricoperte esclusivamente da soci studenti come indicato al comma 5 dell'art. 3, nonché del principio del voto singolo;
- h. la durata e la gratuità delle cariche sociali;
- i. i compiti dell'assemblea dei soci, del Presidente e dell'organo direttivo;
- j. i criteri per l'ammissione e l'esclusione dei soci, la cui valutazione competa preferibilmente all'assemblea;
- k. l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico-finanziario e le modalità di approvazione dello stesso da parte degli organi statutari;
- I. idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari e delle relative deliberazioni;
- m. le modalità di scioglimento e l'obbligo di devolvere il relativo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità;
- n. l'impegno degli associati e dei titolari delle cariche sociali alla piena conoscenza e osservanza del Codice Etico e del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ateneo.
- 3. Al fine di agevolare gli studenti nella creazione delle forme di aggregazione previste dal presente Regolamento, l'Università si impegna a fornire loro assistenza nelle fasi di costituzione delle organizzazioni, anche attraverso la messa a disposizione di modelli dei documenti indicati nel presente articolo.



Art. 5 - Modalità di iscrizione all'Albo

- 1. Entro la data di scadenza indicata nel bando di cui al comma 2 dell'art. 2, le Associazioni e Cooperative studentesche già costituite sulla base delle regole stabilite all'art. 4, interessate ad ottenere l'accreditamento dell'Ateneo, presentano, attraverso i rispettivi legali rappresentanti o altre persone dagli stessi delegate, una domanda di preiscrizione come da modello predisposto dall'Amministrazione universitaria, indirizzata al Rettore dell'Università e contenente:
- la denominazione completa dell'Associazione o Cooperativa;
- l'indicazione della sede legale e dell'eventuale sede operativa (se diversa dalla prima);
- le generalità dei soggetti che ricoprono le cariche sociali, con l'indicazione della persona che supplisce il presidente e ne fa le veci in sua assenza o impedimento.
- 2. Successivamente, seguendo la procedura on line predisposta dall'Amministrazione universitaria e i termini fissati dal bando di cui al comma 1, gli studenti interessati indicano l'Associazione o Cooperativa che intendono sostenere ai sensi di quanto stabilito all'art. 3.
- 3. Le Associazioni e Cooperative che, a seguito degli adempimenti indicati al comma 2, raggiungono il requisito minimo dimensionale fissato ai commi 3 e 4 dell'art. 3, attraverso i rispettivi rappresentati legali ovvero altre persone dagli stessi delegate, provvedono a depositare presso il competente Ufficio dell'Amministrazione universitaria, pena il rigetto della domanda, i sequenti documenti:
- a. copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione o Cooperativa;



- b. eventuali successive deliberazioni dell'assemblea dei soci con cui siano state apportate modifiche allo statuto;
- c. il codice fiscale e la partita IVA (se posseduta);
- d. l'elenco dei soci;
- e. fotocopia dei documenti di riconoscimento dei soggetti che ricoprono le cariche sociali;
- f. una breve descrizione delle attività con particolare riferimento all'ultimo anno;
- g. copia dell'ultimo rendiconto economico-finanziario approvato dai competenti organi statutari;
- h. l'elenco degli studenti sostenitori, prodotto, a seguito delle apposite verifiche, dalla procedura informatizzata e datato e sottoscritto su ogni pagina dal rappresentante legale.
- 4. Il legale rappresentante dell'Associazione o Cooperativa è tenuto a comunicare con la massima tempestività ogni eventuale variazione allo statuto o alle cariche sociali che dovesse intervenire dopo la presentazione della domanda di iscrizione all'Albo.
- 5. I Gruppi studenteschi sono tenuti a depositare i nominativi di tre referenti, una "Carta del Gruppo", dove sono indicate le caratteristiche e finalità del Gruppo, e l'elenco degli studenti sostenitori prodotto, a seguito delle apposite verifiche, dalla procedura informatizzata, datato e sottoscritto da uno dei tre referenti.
- 6. Le Liste di Rappresentanza sono iscritte di diritto all'Albo con l'elezione di rappresentanti delle Liste negli organi collegiali di cui al comma 8 dell'art. 3, a partire dalla data di proclamazione dei risultati delle votazioni.



Art. 6 - Valutazione delle domande, iscrizione e accreditamento

- 1. Le domande di iscrizione all'Albo perfezionate secondo quanto prescritto ai commi da 1 a 6 dell'art. 5 sono esaminate, in via preliminare, dal competente Ufficio dell'Amministrazione universitaria cui spetta verificare la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti stabiliti dal presente Regolamento.
- 2. Le domande ritenute ammissibili all'accreditamento sono sottoposte alla valutazione della Commissione per le attività culturali e sociali delle organizzazioni studentesche dell'Ateneo.
- 3. L'accreditamento delle Associazioni, delle Cooperative e dei Gruppi studenteschi e la loro iscrizione all'Albo dell'Ateneo sono disposti, a seguito di deliberazione favorevole della Commissione indicata al comma 2, con decreto del Rettore entro 30 giorni dalla presentazione delle domande, salvo che non sussistano condizioni sospensive.
- 4. Le eventuali condizioni sospensive sono rese note al rappresentante legale dell'Associazione o Cooperativa interessata, ovvero al rappresentante del Gruppo studentesco interessato, e devono essere sanate entro il termine comunicato allo stesso rappresentante.
- 5. L'accreditamento delle Liste di Rappresentanza studentesca e la loro iscrizione all'Albo sono disposti con decreto del Rettore a seguito della proclamazione, da parte dello stesso Rettore, dei risultati delle votazioni.
- 6. La mancata accoglienza delle domande di iscrizione deve essere adeguatamente motivata e comunicata, entro 30 giorni dalla presentazione, al rappresentante legale dell'Associazione o Cooperativa interessata, ovvero al rappresentante del Gruppo studentesco interessato. Il rappresentante legale dell'Associazione o Cooperativa, ovvero il rappresentante del Gruppo



studentesco, la cui domanda è stata rigettata può, entro i successivi 20 giorni, presentare opposizione al Rettore, che decide sul ricorso, in via definitiva, entro i successivi 15 giorni.

- 7. Il mantenimento dell'iscrizione e dell'accreditamento delle Associazioni e Cooperative è subordinato al permanere delle condizioni e dei requisiti di cui al presente Regolamento, da autocertificarsi a cura del rappresentante legale di ciascuna Associazione e Cooperativa entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Ai fini della verifica del requisito concernente il numero degli studenti sostenitori, l'Amministrazione universitaria provvederà ad attivare in vista della scadenza di maggio l'apposita procedura on line prevista al comma 2 dell'art. 5.
- 8. La stessa procedura on line è attivata per la verifica, con riferimento ai Gruppi studenteschi, della permanenza del requisito concernente il numero degli studenti sostenitori, cui è subordinato il mantenimento dell'iscrizione e dell'accreditamento dei Gruppi studenteschi. I Gruppi devono comunque conservare le caratteristiche e finalità descritte nella "Carta del Gruppo" depositata all'atto dell'accreditamento.
- 9. L'accreditamento si intende confermato, qualora decorrano 20 giorni dalla conclusione della procedura on line richiamata ai precedenti commi senza che l'Università emetta alcuna comunicazione.

Art. 7 - Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo dell'Ateneo delle Associazioni, delle Cooperative, dei Gruppi e delle Liste di Rappresentanza studentesca iscritti è disposta con decreto del Rettore al verificarsi di una o più delle seguenti situazioni:



- a. la formale rinuncia;
- b. la mancata presentazione della documentazione prevista all'art. 6, commi 7 e 8, entro il termine ivi indicato;
- c. il venir meno dei requisiti previsti dal presente Regolamento;
- d. il mancato rispetto delle finalità statutarie dell'Associazione o Cooperativa o degli obblighi previsti dal presente Regolamento;
- e. atti e comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi dell'Università;
- f. irregolarità nella gestione delle risorse messe a disposizione dall'Università;
- g. mancata presentazione, in relazione ai finanziamenti ottenuti, del rendiconto e dei documenti giustificativi delle spese, nei tempi e con le modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione;
- h. altri gravi motivi.
- 2. La cancellazione per le cause indicate alle lettere e), f), g) e h) del comma 1 è disposta previa deliberazione del Senato accademico.
- 3. L'Associazione o la Cooperativa o il Gruppo studentesco nei cui confronti è emesso il provvedimento di cancellazione dall'Albo per le cause specificate al comma 2 può presentare una nuova domanda di iscrizione dopo che siano trascorsi due anni dalla data del provvedimento.

Art. 8 - Rapporti dell'Università con le Associazioni, le Cooperative, i Gruppi Studenteschi e le Liste di Rappresentanza riconosciuti



- 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, l'iscrizione all'Albo dell'Università costituisce per le Associazioni, le Cooperative, i Gruppi e le Liste di Rappresentanza studentesca condizione per:
- partecipare alla realizzazione di attività promosse dall'Università a favore degli studenti ai sensi della normativa vigente;
- ottenere la concessione di spazi che l'Università destina alle Associazioni e Cooperative studentesche, a Gruppi organizzati di studenti e a Liste di Rappresentanza per un utilizzo eventualmente condiviso da parte degli stessi;
- ottenere la concessione gratuita di aule, ed eventualmente anche di spazi di rappresentanza, nel rispetto delle disposizioni previste dallo specifico Regolamento, purché si tratti di attività che siano positivamente valutate dall'Ateneo;
- ottenere l'eventuale autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Ateneo (ad esclusione delle Liste di Rappresentanza), seguendo rigorosamente le istruzioni impartite dall'Amministrazione universitaria.
- 2. L'iscrizione all'Albo costituisce anche, limitatamente alle Associazioni, Cooperative e Gruppi studenteschi, condizione per poter concorrere al conferimento delle risorse finanziarie che l'Università destina al sostegno di attività culturali, sociali e sportive promosse dagli studenti. Le Liste di Rappresentanza studentesca non possono concorre all'assegnazione di risorse finanziarie di alcun tipo.
- 3. L'assegnazione delle risorse finanziarie e degli spazi universitari destinati ad ospitare le Associazioni, le Cooperative, i Gruppi studenteschi e le Liste di Rappresentanza studentesca è disposta con le modalità e i tempi definiti periodicamente dall'Ateneo con appositi bandi.



- 4. Sono disciplinati ugualmente dall'Ateneo i modi e i tempi della partecipazione delle Associazioni, delle Cooperative, dei Gruppi studenteschi e delle Liste di Rappresentanza degli Studenti alla realizzazione di attività istituzionali a favore degli studenti.
- 5. L'Ateneo si impegna, attraverso il proprio Portale, a dare visibilità ai siti web delle Associazioni e delle Cooperative, dei Gruppi e delle Liste di Rappresentanza studentesca accreditati. L'Ateneo si impegna altresì ad agevolare la diffusione presso gli appositi spazi delle diverse sedi universitarie del materiale informativo inerente alle attività e iniziative degli stessi, ad esclusione delle Liste di Rappresentanza.

Art. 9 - Rapporti fra Associazioni, Cooperative, Gruppi Studenteschi e Liste di Rappresentanza

- 1. Le organizzazioni studentesche di cui al presente Regolamento operano, anche nelle loro interazioni, ispirandosi ai principi di indipendenza e di trasparenza ed evitando qualsiasi tipo di sovrapposizione o di riferimento reciproco.
- 2. Le Associazioni, le Cooperative e i Gruppi studenteschi non possono concorrere per l'elezione delle rappresentanze degli Studenti negli organi dell'Università. Ugualmente, una Lista di Rappresentanza non può costituirsi in Associazione, Cooperativa o Gruppo studentesco.
- 3. Gli studenti che ricoprono cariche sociali nelle Associazioni e nelle Cooperative e gli studenti che rappresentano i Gruppi studenteschi non possono candidarsi alle elezioni per gli Organi di governo dell'Ateneo come rappresentanti degli studenti.



- 4. Le Liste di Rappresentanza non possono ricevere finanziamenti da parte dell'Ateneo, come disposto al comma 2 dell'art. 8.
- 5. Le organizzazioni studentesche di cui al presente Regolamento sono tenute a non richiamarsi vicendevolmente in alcun modo, né per quanto riguarda le denominazioni, né per quanto riguarda simboli, slogan o simili.

Art. 10 - Norme finali e transitorie

- 1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico, previa acquisizione del parere della Conferenza degli studenti, ed è emanato con decreto del Rettore. Esso entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Portale dell'Ateneo.
- 2. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento il Rettore, con proprio decreto, provvede alla istituzione dell'Albo oggetto del presente Regolamento.
- 3. Entro 60 giorni dall'istituzione dell'Albo è indetta la prima procedura per la presentazione delle domande di iscrizione all'Albo da parte delle Associazioni, delle Cooperative e dei Gruppi Studenteschi.